

Provincia di Bologna  
**Comune di Monghidoro**  
via Matteotti, 1  
40063 MONGHIDORO

[www.comune.monghidoro.bo.it](http://www.comune.monghidoro.bo.it)

# Monghidoro

## Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30 giugno 1998*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

## Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

### USO DEL VERDE

---

**Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 26.08.2000**

*Art. 51 Salvaguardia e formazione del verde*

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo. Nella scelta delle essenze sarà necessario tenere conto dell'elenco allegato al presente RE delle essenze arboree consentite.
2. Le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,30 m - rilevato a 1 m dal colletto - devono essere conservate a meno che non creino pregiudizio alla incolumità delle persone e/o cose.
3. L'abbattimento di alberature, anche di quelle di cui al comma 2° del presente articolo, può essere consentito, mediante apposito nulla-osta del Responsabile di Settore che si avvarrà eventualmente della consulenza del Corpo Forestale dello Stato. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica, anche se non ricadenti in zone agricole di PRG.
4. L'abbattimento abusivo di alberi d'alto fusto comporta le sanzioni previste dall'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

**Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 417 del 13.09.1999**

*Art. 17 Disposizioni generali per le zone omogenee*

.... Sistemazione a verde

In tutti gli interventi relativi a zone residenziali di nuova edificazione (zone omogenee: B e C, zone D1) e a zone per attrezzature scolastiche, culturali, sociali, dovrà essere prevista la sistemazione a verde di almeno il 50% dell'area scoperta. Tale superficie dovrà avere le caratteristiche di permeabilità previste dal Regolamento Edilizio comunale.

In tutti gli interventi relativi a zone produttive di nuova edificazione (zone omogenee D, con esclusione delle zone D1) dovrà essere prevista la sistemazione a verde di almeno il 20% dell'area scoperta.

Nelle aree riservate a parcheggio dovranno essere ubicate alberature, in modo opportuno, affinché contribuiscano alla qualificazione complessiva dei percorsi viabilistici e pedonali.

Non sono computabili come aree verdi aiuole e alberature stradali, le aree ancorché sistemate a verde che non raggiungono la superficie minima di almeno 50 mq.

Prescrizioni sulle alberature

In tutti i progetti presentati le piante legnose esistenti con diametro superiore a cm 30 dovranno essere rilevate ed indicate su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica.

I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.

Parte integrante del progetto edilizio sarà anche il progetto dettagliato della sistemazione esterna con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino (corredato delle relative indicazioni delle specie) o a coltivazione, e degli esecutivi di tutte le opere di sistemazione esterna (pavimentazione, sistemi di irrigazione, arredi ecc.)

Nei lotti privi di idonee alberature, ricadenti nelle zone omogenee B, C, D1, D2, D3 e D4 dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione ed in forma definitiva, alberature di alto fusto nella misura minima di una pianta ogni 100 mq di superficie del lotto, oltre ad essenze arbustacee nella misura di 4 gruppi ogni 100 mq di superficie del lotto. La scelta delle essenze per le alberature di alto fusto deve avvenire al minimo all'80% nella gamma delle essenze appartenenti alle associazioni vegetali locali (elenco allegato alle presenti norme), solo per il rimanente 20% è consentito l'impianto di essenze non incluse nell'elenco stesso. Inoltre non

meno del 70% delle alberature di alto fusto complessivamente messi a dimora debbono essere latifoglie.

Tutte le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari, o comunque collegati fra loro e in rapporto ai fabbricati e alle viste relative.

*Art. 34 Zone per attrezzature pubbliche d'interesse comunale F*

.... Modalità di intervento

.... Superficie a verde 3% St

## **DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI**

---

**Regolamento di Igiene approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2000**

*Art. 4 - Condizioni e salubrità del terreno*

È vietata la costruzione di edifici su terreno che sia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato lo stesso.

Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o soggetto ad invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve procedere ad un idoneo drenaggio. In ogni caso, è obbligatorio adottare tecniche costruttive atte ad evitare l'affioramento dell'umidità dalle fondamenta ai muri sovrastanti.

È vietato utilizzare materiali inquinanti o insalubri per le colmate.

## **CLIMA ACUSTICO**

---

**Regolamento di Igiene approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2000**

*Art. 12 - Protezione dal rumore*

Gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni sostanziali devono essere concepiti e realizzati in modo che il rumore a cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuociano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di vita quotidiana.

I locali devono essere tali che il livello equivalente di pressione sonora nei singoli vani, per rumori indotti, sia compatibile con le esigenze fisiologiche relative alle attività previste.

L'innalzamento del livello esistente di pressione sonora istantaneo provocato da rumori di durata limitata (meno di sei minuti) emessi dagli impianti dei locali tecnici durante il funzionamento, deve risultare contenuto entro i limiti sotto riportati, rispetto al rumore di fondo preventivamente determinato:

- locali di riposo: non superiore a 3 dBA;
- locali di soggiorno: non superiore a 5 dBA;
- cucine e bagni: non superiore a 9 dBA.

Al fine di raggiungere un soddisfacente livello di benessere uditivo, oltre a contenere i rumori degli impianti nei valori sopra riportati, i componenti edilizi utilizzati per le opere devono avere adeguati valori di potere fonoisolante e del rumore di calpestio, come da tabella sotto riportata.

Indice prodotto da prove in opera

Parete esterna	potere fonoisolante	43 dBA
Infisso esterno	potere fonoisolante	30 dBA
Divisorio fra alloggi	potere fonoisolante	43 dBA
Strutture orizzontali	potere fonoisolante	43 dBA
Strutture orizzontali	rumore di calpestio	70 dBA

Il requisito si ritiene comunque soddisfatto se all' interno dei vani con finestre chiuse il livello rumoroso è inferiore a :

Spazi per attività principale e secondaria	giorno (dalle 6 alle 22)	notte (dalle 22 alle 6)
	40 dB (A)	30 dB (A)

## ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

---

### Regolamento di Igiene approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.06.2000

#### *Art. 5 - Isolamento termico. vani sottotetto*

Tutte le pareti perimetrali esterne ed i coperti degli edifici che interessano vani e servizi destinati alla permanenza delle persone, dovranno essere realizzate con un coefficiente di trasmissione termica tale da garantire il contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della normativa vigente.

Le coperture dovranno essere sempre eseguite in maniera tale da avere adeguato grado di coibenza termica.

Le soffitte e i sottotetti accessibili devono essere aerati direttamente dall'esterno.

#### *Art. 15 - Illuminazione naturale*

L'illuminazione naturale nei locali di abitazione deve essere tale da assicurare le condizioni ambientali di benessere visivo e psicofisico. A tal fine, tutti i vani di categoria A devono godere di illuminazione naturale diretta tramite aperture, di dimensioni tali da assicurare un idoneo livello del fattore medio di luce diurna.

Si definisce fattore medio di luce diurna, espresso in percentuale, il rapporto tra l'illuminamento medio di un locale e l'illuminamento, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo su una superficie orizzontale esposta all'aperto, ricevuto dall'intera volta celeste, senza irraggiamento diretto dal sole (esposizione verso nord).

Per rapporto di illuminazione si intende il rapporto tra la superficie finestrata al lordo dei telai dedotta quella posta ad un'altezza inferiore a cm 60 dal pavimento e la superficie utile netta di un vano.

Nei locali di categoria A si ritengono raggiunte le condizioni ambientali di benessere visivo se il fattore medio di luce diurna è non inferiore al 2%. Tale requisito si ritiene soddisfatto se la superficie illuminante risulta non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta del locale.

Per consentire il benessere psicofisico almeno il 50% del minimo di superficie illuminante richiesta per i locali di categoria A dovrà provenire da aperture con bancale ad altezza del pavimento non superiore di m 1 per consentire la veduta; le aperture in falda sono ammesse, per integrare la superficie illuminante richiesta. Al fine del calcolo del rapporto di illuminazione, le aperture in falda, se realizzate con vetri trasparenti, comportano una superficie teorica pari ad 1,5 volte la superficie reale; dovrà essere prevista un'idonea esposizione.

Qualora le aperture esterne di un locale di abitazione si trovino sul fondo di un portico o di una loggia devono essere dimensionate sulla base di una superficie di ambiente pari alla somma di quella del locale e di quella della loggia o portico per il tratto prospiciente la parte esterna del locale. Per i vani con superficie illuminante interessata da balconi o aggetti sovrastanti di profondità superiore a 1m, il rapporto illuminante (1/8) dovrà essere aumentato di 0,05 mq ogni 5 cm di ulteriore oggetto oltre 1m.

La massima profondità dei locali misurata perpendicolarmente al piano della parete occupata da finestre non può essere superiore a 2,5 volte l'altezza dell'architrave superiore della finestra.

Per quanto riguarda il recupero di fabbricati esistenti, si rimanda all'articolo 18 del presente regolamento.

#### *Art. 16 - Caratteristiche microclimatiche*

Tutte le unità abitative devono avere condizioni di ventilazione, temperatura dell'aria e umidità relativa tali da garantire alle persone un comfort adeguato, che si ritiene raggiunto se sono soddisfatte tutte le condizioni riportate.

#### A) Ventilazione

La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a:

- limitare il grado di umidità relativa, onde garantire adeguati livelli di benessere igrotermico invernale;
- contribuire al raggiungimento di un sufficiente benessere igrotermico estivo;
- assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo;
- assicurare un adeguato ricambio d'aria, onde evitare l'insorgenza di problemi connessi alla presenza di un'eccessiva quantità di vapor d'acqua nell'ambiente, ristagni d'aria calda, impurità dell'aria, formazione di colonie di microorganismi, sostanze nocive.

Pertanto, in tutti i locali di abitazione, compresi quelli di servizio, deve essere evitata una cattiva qualità dell'aria tramite la predisposizione di finestre apribili di dimensioni e conformazione atte ad assicurare un adeguato numero di ricambi d'aria orario.

Oltre al primo bagno di dimensioni di mq 4,50, aerato e ventilato direttamente dall'esterno, ulteriori servizi igienici possono non essere direttamente illuminati ed aerati dall'esterno: dovrà essere comunque assicurato un ricambio d'aria non inferiore a 10 volumi / ora, temporizzato ad almeno tre minuti dopo lo spegnimento dell'illuminazione interna e con espulsione all'esterno.

Nei locali di categoria A la superficie apribile delle finestre deve essere dimensionata come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Le zone di cottura devono essere provviste di cappe aspiranti idonee a convogliare vapori e prodotti della combustione a canne di esalazione prolungate sino oltre il tetto come da normativa vigente. Dovranno comunque essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.

I condotti di evacuazione dell'aria devono essere ubicati in modo da non arrecare molestia ad alcuno. Nel caso di aspirazione forzata centralizzata (ad es. condomini a più piani), la ventilazione deve avvenire mediante canne da prolungarsi fin sopra il tetto, con elettroaspiratore posto sulla sommità.

È comunque vietato l'uso di condotti comuni per l'allontanamento dell'aria di locali a diversa destinazione d'uso (ad es. cucine e bagni).

#### B) Temperatura dell'aria interna

Ogni unità immobiliare destinata alla permanenza delle persone deve essere dotata di un impianto di riscaldamento realizzato e condotto in ottemperanza alle normative vigenti.

In ogni parte dei locali di abitazione, compresi quelli di servizio, deve essere assicurata una temperatura dell'aria interna idonea allo svolgimento delle attività previste. A tal fine, la temperatura dell'aria in tali locali deve essere contenuta entro opportuni valori e non deve presentare eccessive disuniformità nello spazio e nel tempo, con riferimento ad esigenze di benessere igrotermico invernale.

#### *Art. 43 - Illuminazione naturale*

I locali di lavoro devono essere illuminati con luce naturale garantendo un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%. Tale requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- superficie illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie in pianta del locale;
- profondità del locale non superiore a 2,5 volte l'altezza del filo superiore della superficie finestrata;
- superfici vetrate aventi coefficiente di trasmissione della luce ( $\tau$ ) non inferiore a 0,70;
- assenza di elementi aggettanti.

Sono ammessi coefficienti di trasmissione della luce inferiori a 0,70, purché la superficie illuminante sia rapportata a tale valore. La parte di superficie finestrata a parete richiesta all'articolo precedente per l'aerazione naturale deve avere caratteristiche tali da assicurare il rapporto visivo con l'esterno.

Le finestre, i lucernai e le pareti vetrate dei luoghi di lavoro con permanenza di personale devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo durante la stagione calda.  
La superficie vetrata dei portoni si computa ai fini del soddisfacimento del requisito della illuminazione naturale per la parte posta ad una altezza dal pavimento superiore a m 0,6.